



TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1656/2026** promossa da:

Parte_1

RICORRENTE

contro

Controparte_1

RESISTENTE CONTUMACE

Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.08.2026,

letto il ricorso presentato in data 21.07.2026 ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con cui il Parte_1 ricorreva al Tribunale di L'Aquila al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"1) ordinare ex art. 700 c.p.c. e 669-octies c.p.c. a Controparte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore Sig. CP_2, il rilascio immediato a favore del ricorrente del cantiere Pt_1 sito in Bagno Grande, libero da persone e cose; 2) fissare una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà congrua. Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge";*

rilevato che, con provvedimento del 27.07.2026 veniva fissata l'udienza del 13.08.2026 per la comparizione delle parti;

considerato inoltre che, all'udienza fissata, la resistente CP_1 [...] non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, venendo pertanto dichiarata contumace, e la causa veniva riservata in decisione su richiesta della parte ricorrente;

OSSERVA

1. La parte ricorrente, sulla premessa di essere un consorzio costituito ai sensi dell'art. 7 della OPCM 3820 per la esecuzione dei lavori di riparazione dei danni provocati dal terremoto del 6 aprile 2009 agli immobili ricadenti nell'aggregato edilizio n. 1767, di cui il Consorzio è ente esponenziale, sito nel comune dell'Aquila, in località Bagno Grande, rappresenta di aver ricevuto, a seguito di regolare domanda e relativa istruttoria, dal Comune di **CP_1** con provvedimento del 6 maggio 2020, il contributo pubblico per eseguire i lavori di riparazione degli immobili, pari a complessivi € 2.159.054,46, fissando in 720 giorni la durata massima dei lavori.

Evidenzia che con contratto di appalto dell'11 giugno 2020 il **Parte_1** affidava all'odierna resistente, che al tempo aveva la forma giuridica di Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata ed operava in base a un rapporto organico con le imprese associate, i lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento sismico degli immobili, per un importo complessivo di € 1.685.215,25. Conseguentemente, **CP_1** attraverso la sottoscrizione di una separata scrittura, contestuale alla stipula del contratto di appalto, conferiva alla società sua consorziata IMACO S.p.A., titolare delle necessarie SOA per eseguire i lavori di riparazione degli immobili del **Parte_1**, "l'Assegnazione d'Incarico Definitiva", individuandola come la Esecutrice-Assegnataria.

Documenta inoltre che i lavori avevano inizio il 16 giugno 2020 e nel corso del 2021 venivano liquidati i primi due SAL, ma che a partire dal mese di febbraio del 2022 era sorto un contenzioso tra la IMACO e la resistente, che portava ad una indebita sospensione delle lavorazioni, ripresi solo all'inizio del 2023 a seguito dell'ordine di rilascio pronunciato dal Tribunale di L'Aquila nel dicembre del 2022, a fronte di ricorso *ex art. 700 c.p.c.*

Rappresenta che il cantiere veniva dunque restituito dalla IMACO alla resistente che, tuttavia, non provvedeva alla nomina di una nuova impresa esecutrice, ma assumeva direttamente su di sé l'esecuzione dei lavori residui, con proprio personale. Venivano così completati altri due SAL, il n. 3 del 5 giugno 2024, per € 75.000 al netto dell'IVA ed il SAL n. 4 del 29

novembre 2024 per € 88.614 al netto dell'IVA, per una percentuale complessiva di lavori eseguiti pari più o meno al 40% del cronoprogramma.

Evidenzia tuttavia che, alla fine del 2024, i lavori venivano nuovamente sospesi e per tutto il 2025 il cantiere rimaneva del tutto inattivo. Ciononostante, la resistente chiedeva che il *Parte_1* provvedesse alla liquidazione del SAL di indicizzazione dei prezzi, autorizzato dall'assemblea consortile con deliberazione del 17 dicembre 2025, a condizione che l'appaltatrice a fronte del pagamento avesse ripreso celermente i lavori. La condizione posta dall'esponente non veniva tuttavia rispettata, rimanendo il cantiere del tutto inattivo. Il *Parte_1*, pertanto, dapprima con P.E.C. del presidente del 1° aprile 2026 sollecitava *CP_1* [...] a riprendere le lavorazioni, riscontrata dal direttore tecnico con P.E.C. del 21 aprile 2026 con cui la società comunicava di trovarsi in difficoltà finanziarie tali da decidere di ricorrere alla procedura di concordato preventivo ma che rassicurava il *Parte_1* dichiarando: *“stiamo predisponendo un piano di intervento e verosimilmente entro al massimo 15 giorni dovremmo poter ripartire con gli ordini e con i pagamenti di materiali e subappaltatori. Sono finalmente fiducioso che si possa operare senza ulteriori interruzioni e portare a chiudere i lavori”*. Vista l'inerzia dell'appaltatore il *Parte_1*, con P.E.C. del 4 maggio 2026, diffidava *CP_1* a riprendere immediatamente i lavori, pena la risoluzione del contratto. In assenza di riscontro e appresa la circostanza che *CP_1* nell'aprile del 2024 aveva deliberato la sua trasformazione da società cooperativa consortile in società per azioni, operazione societaria che aveva comportato la perdita di tutte le attestazioni SOA, come emerge dalla visura camerale e dalla certificazione ANAC e che successivamente aveva fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo in continuità, senza aver informato il ricorrente, il Consorzio con P.E.C. dell'8 giugno 2026 risolveva il contratto di appalto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1456 c.c., 9, comma 6 e 19 del contratto, intimando altresì la restituzione del cantiere. Alla comunicazione la resistente rispondeva con una nota del proprio legale dal carattere interlocutorio, ma non provvedeva al bonario rilascio del cantiere, persistendo a tutt'oggi in una condotta di illegittima occupazione degli immobili.

Con riferimento al *periculum in mora*, il ricorrente rappresenta l'urgenza di conseguire nuovamente la disponibilità della *res* al fine di portare a termine i lavori cui inerisce l'appalto per approntarvi gli interventi rimasti ineseguiti, atteso che i lavori devono concludersi necessariamente entro il 31.12.2026, come da proroga concessa dal *Controparte_3*. In relazione al danno, evidenzia le potenziali conseguenze dannose, sia dal punto di vista economico, atteso che il ritardo nella ultimazione dei lavori potrebbe comportare non solo l'applicazione di sanzioni e penali, ma anche la perdita dell'intero contributo pubblico ottenuto dal *Parte_1*, che dal punto di vista non patrimoniale, in relazione al protrarsi del pregiudizio al diritto al godimento da parte dei singoli proprietari dell'immobile oggetto di appalto, costretti a ricorrere a soluzioni alternative e precarie per soddisfare le loro primarie esigenze di natura abitativa.

La società resistente, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio, venendo dichiarata contumace all'udienza del 13.08.2026.

2. Preliminarmente, quanto alla astratta idoneità dello strumento cautelare atipico azionato, sebbene il profilo non sia stato espressamente contestato dal resistente, in quanto contumace, giova rammentare che la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire in diverse occasioni che il ricorso del committente alla tutela cautelare *ex art. 700 c.p.c.* al fine di ottenere dall'appaltatore la restituzione del cantiere, è legittimo ed ammissibile non comportando decisioni sulla proprietà o sul possesso dei beni. Il pregiudizio fatto valere, dunque, non appare evitabile mediante ricorso al sequestro giudiziario, che non attribuisce al ricorrente il godimento pieno e immediato del bene e comporta altresì effetti (come la nomina del custode, e l'amministrazione in custodia) non congrui rispetto alle esigenze della tutela invocata (*cfr.* Trib. Vasto, 17.11.2020; Trib. L'Aquila, 26.11.2015; Trib. Pescara, 19.12.2011; Trib. Benevento, 29.05.2007; Trib. Napoli, 30.11.1993).

3. Venendo al merito, si evidenzia che la concessione del provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, intesi - il primo - come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo a tal fine sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente

sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata, e - il secondo - come fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile (*cf.* Trib. Roma, Sez. XVI, 25.03.2019; Trib. Roma, Sez. Impresa, 18.11.2018; Trib. Milano, 02.07.2013).

Quanto al *fumus boni juris*, osserva il Tribunale che - sulla base di una sommaria valutazione delle ragioni esposte dalle parti costituite, della documentazione allo stato versata in atti e fatti salvi i necessari approfondimenti da espletare nell'ambito della fase di merito dinanzi al collegio arbitrale - la pretesa avanzata dalla parte ricorrente risulti assistita da apprezzabile grado di fondatezza, sotto il profilo della mancata restituzione del cantiere.

Per vero, esula dal perimetro del presente procedimento la valutazione in ordine alla legittimità o meno della risoluzione del contratto di appalto disposta dal committente con la comunicazione dell'8 giugno 2026. Ciò in quanto, da un lato, il giudizio sulla responsabilità in relazione agli inadempimenti contestati dal *Parte_1* troverà il suo terreno elettivo nella conseguente domanda di risarcimento del danno, da spiegare in sede arbitrale; dall'altro, la valutazione degli inadempimenti contestati non risulta nemmeno finalizzata all'adempimento del contratto di appalto, atteso che dalla documentazione prodotta non emerge una volontà dell'appaltatore *CP_1*, che peraltro non si è nemmeno costituito nel presente giudizio, di proseguire nell'esecuzione del contratto (*cf.* doc. n. 17 fascicolo ricorrente).

Orbene, nel caso di specie l'obbligo di rilascio del cantiere a seguito della revoca dell'affidamento trova espresso fondamento giuridico nell'art. 9, comma VI del contratto di appalto, a mente del quale "*Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a 60 giorni, imputabili all'Appaltatore o all'Esecutore-Assegnatario, di richiedere la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento*". Dall'esame della documentazione prodotta emerge che la resistente, in risposta alla diffida del 21.04.2026, non ha negato né il ritardo

nell'esecuzione dei lavori né la sua imputabilità, limitandosi a rappresentare una situazione di difficoltà economica non riconducibile al committente (*cfr.* doc. n. 12 fascicolo ricorrente).

Ad ogni buon conto, indipendentemente dall'esito del futuro accertamento di merito in ordine alla addebitabilità dello scioglimento del vincolo contrattuale all'una o all'altra delle parti oggi in conflitto, deve escludersi che la resistente possa vantare un interesse attuale alla detenzione del cantiere, non essendo ipotizzabile un diritto di ritenzione da parte dell'appaltatore. Tale diritto, sancito dall'art. 1152 c.c., viene configurato come un mezzo di autotutela di natura eccezionale, non applicabile in via di analogia (*cfr.* Cass. civ., Sez. II, 16.11.1984, n. 5828; Cass. civ., Sez. III, 26.04.1983, n. 2867; Cass. civ., Sez. I, 09.01.1975, n. 51). Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare, in un precedente risalente ma che non risulta successivamente superato, che nell'ipotesi in cui l'appaltatore - detentore qualificato dell'opera - ne rifiuti la consegna al committente in presenza di una controversia relativa alle vicende contrattuali, va escluso lo *ius detentionis* dell'appaltatore: in tal caso, la tutela urgente del committente potrà essere attuata ricorrendo ad un provvedimento atipico *ex art* 700 c.p.c. (*cfr.* Cass. civ., Sez. II, 06.06.1980, n. 3674).

Ne consegue che il diritto potestativo del committente di ottenere la restituzione del cantiere va riconosciuto a prescindere dalla soluzione della questione dell'effettiva esistenza o meno di un inadempimento nell'esecuzione dei lavori in questione.

4. Quanto al distinto presupposto del *periculum in mora*, quest'ultimo è determinato – in linea di principio – dalla tardività del provvedimento definitivo ed è connesso al pregiudizio derivante dal perdurare della situazione antiggiuridica. Il pregiudizio che grava sul diritto fatto valere deve essere imminente ed irreparabile.

Nel caso in esame, non vi è dubbio che nel tempo necessario per dirimere la controversia in ordine ai rapporti tra committente ed appaltatore il primo sia esposto al pericolo di danni imminenti ed irreparabili, posto che, persistendo la situazione attuale, continuerebbe una totale immobilizzazione del cantiere, con conseguente impossibilità di far ultimare i lavori oggetto dell'appalto entro il termine del 31.12.2026 da ultimo concesso dal CP_3

di CP_1 (cfr. doc. n. 18 fascicolo ricorrente). Sotto tale ultimo profilo, l'urgenza può essere apprezzata, in primo luogo, in relazione alle potenziali conseguenze in tema di entità del contributo, ed in particolare per la sua riduzione o revoca in conseguenza dei ritardi nella ultimazione dei lavori.

La natura del pregiudizio paventata è sicuramente in certa misura patrimoniale. In questa accezione, va osservato che il danno patrimoniale è, per definizione, suscettibile di ristoro, sicché esso, in assenza di altri più pregnanti elementi, di per sé non è sufficiente ad integrare gli estremi del *periculum in mora* ai fini dell'ottenimento del rimedio cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. A tale ultimo proposito, si osserva che la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che la tutela cautelare in via d'urgenza può essere ammessa per un diritto di credito, solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito (cfr. Trib. Bari, Sez. I, 30.06.2009; Trib. Civitavecchia, 03.08.2007; Trib. Modena., Sez. II, 05.05.2005; Trib. Monza, 22.09.2004; Trib. Palmi, 23.07.2002; Trib. Torino, 22.12.2000; Trib. Trani, 19.07.2000).

In altri termini, l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito (e sempre che il credito non sia suscettibile di soddisfazione con altro strumento, quale, ad esempio, quello monitorio). Orbene, nel caso di specie, vanno evidenziati altresì i risvolti non patrimoniali del pregiudizio a cui vanno incontro i singoli condomini del committente Parte_1 da individuarsi principalmente nel mancato godimento di case di abitazione, con la conseguente necessità di ricorrere a soluzioni alternative e precarie per soddisfare le loro primarie esigenze di natura abitativa.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato, dunque, il ricorso deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento, con ordine giudiziale, nei confronti della società *Controparte_1* di provvedere all'immediato rilascio nella disponibilità del ricorrente *Parte_1* libero e sgombero da persone e cose, del cantiere sito in *CP_1* alla frazione di Bagno Grande.

Appare opportuno provvedere, sin da ora, a dettare le disposizioni per l'attuazione coattiva del presente provvedimento, nell'ipotesi in cui la parte resistente non dovesse ottemperare spontaneamente all'ordine del Tribunale entro il termine, che appare congruo fissare in giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza, da eseguirsi a cura della parte ricorrente.

Va pertanto delegato, sin da ora, per l'attuazione l'Ufficiale Giudiziario titolare in sede, con facoltà di subdelega, il quale agirà, su richiesta della parte ricorrente e decorso il termine di cui sopra, secondo le modalità e con attribuzione dei poteri previsti dalle disposizioni del codice di rito sulla esecuzione forzata per consegna di beni immobili (artt. 608 e 609 c.p.c.), con esonero dall'osservanza delle disposizioni relative alla previa notifica del precetto e dell'avviso di rilascio. A tal riguardo, giova precisare che l'attuazione è cosa diversa dalla esecuzione forzata, di talché non è richiesta la notifica del precetto, né la notifica dell'avviso di rilascio.

5. Il Tribunale non ritiene di dover disporre la condanna del resistente al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 614*bis* c.p.c. In primo luogo, ed in via assorbente, la domanda è formulata nelle conclusioni ma non argomentata nel corpo del ricorso, tanto da risultare non provata. In secondo luogo, si ritiene allo stato manifestamente iniquo disporre la condanna richiesta dal *Parte_1*, atteso che la società resistente, sebbene non risulti aver spontaneamente rilasciato il cantiere a seguito della risoluzione disposta dal committente, nemmeno si è espressamente opposta alla richiesta di rilascio, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente (*cfr.* doc. n. 17 fascicolo ricorrente).

6. Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia

riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (*cfr.* Cass. civ., Sez. VI-I, 29.05.2018, n. 13498); pertanto, in base al principio della soccombenza, la società *Controparte_1* sarà tenuta al pagamento delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, per i giudizi cautelari e sul valore indeterminato – complessità bassa della controversia, tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione, facendo riferimento ai valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669*octies* e 700 c.p.c.;

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla società *CP_1* [...] in persona del legale rappresentante *p.t.*, di rilasciare nella disponibilità del ricorrente *Parte_1* libero e sgombero da persone e cose, il cantiere sito in *CP_1* alla frazione di Bagno Grande;
- 2) dispone che in caso di mancato adempimento spontaneo della resistente entro giorni 30 dalla notifica della presente ordinanza, da eseguirsi a cura della parte ricorrente, si proceda all'attuazione coattiva, ed a tal fine delega, sin da ora, l'Ufficiale Giudiziario titolare in sede, con facoltà di subdelega, il quale, su richiesta del ricorrente e trascorso il termine di cui sopra, provvederà a reimmettere il ricorrente nel possesso del cantiere sito in *CP_1* alla frazione di Bagno Grande, con le modalità e facendo uso dei poteri previsti dalle disposizioni del codice di rito sulla esecuzione forzata per consegna di beni immobili (artt. 608 e 609 c.p.c.), con esonero dall'osservanza delle disposizioni relative alla previa notifica del precetto e dell'avviso di rilascio;
- 3) condanna la società *Controparte_1* al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente procedimento, che liquida complessivamente in € 3.514,00 di cui € 286,00 per esborsi ed € 3.228,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Si comunichi a cura della cancelleria.

L'Aquila, 27 agosto 2026

Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli